



LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca” con il quale sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 12700 del 22 settembre 2003 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2025;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 21359 del 30 settembre 2025 con il quale è stato modificato il sopracitato Regolamento elettorale;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2025 con la quale lo stesso ha ratificato il sopracitato Decreto Rettorale n. 21359 del 30 settembre 2025 - relativo alle modifiche del Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, come da delibera del Senato Accademico nella sopracitata seduta del 16 settembre 2025 - e contestualmente ha approvato le nuove modifiche;
- FATTA SALVA** la ratifica del Senato Accademico

DECRETA

Art. 1

Per le ragioni esposte in premessa, il *Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Art. 2

Eventuali contestazioni, relative alle disposizioni modificate, che comunque non sospendono l'entrata in vigore del sopracitato Regolamento elettorale, possono essere presentate alla Scrivente entro quindici giorni dalla data del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

*Emanato con D.R. n. 12700 del 22 settembre 2003
Modificato con D.R. n. 13014 del 27 aprile 2004
Modificato con D.R. n. 13690 del 27 dicembre 2005
Modificato con D.R. n. 14212 del 23 novembre 2006
Modificato con D.R. n. 14297 del giorno 1 marzo 2007
Modificato con D.R. n. 14376 del 28 agosto 2007
Modificato con D.R. n. 14738 del 7 ottobre 2008
Modificato con D.R. n. 15270 del 24 novembre 2009
Modificato con D.R. n. 16382 del 4 febbraio 2013
Modificato con D.R. n. 16586 del 4 novembre 2013
Modificato con D.R. n. 17920 del 27 settembre 2017
Modificato con D.R. n. 18686 del 10 ottobre 2019
Modificato con D.R. n. 18826 del 18 febbraio 2020
Modificato con D.R. n. 20058 del 8 febbraio 2023
Modificato con D.R. n. 20311 del giorno 11 settembre 2023
Modificato con D.R. n. 20725 del 4 giugno 2024
Modificato con D. R. n. 21359 del 29 settembre 2025
Modificato con D.R. n. 21399 del 15 ottobre 2025*

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

TITOLO I – ELEZIONE DEL RETTORE

ART. 1 – CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Il procedimento elettorale per l'elezione del Rettore è avviato:
 - nel corso dell'ultimo anno accademico del sessennio di nomina secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 1, lettera c) dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - in caso di cessazione anticipata dalla carica nei successivi 30 giorni dalla cessazione.
- 2) L'elezione ha luogo nel corso di una seduta del Consiglio di Amministrazione: il procedimento elettorale prende avvio con Decreto del Rettore uscente, iscritto nel registro dei Decreti Rettorali, contenente l'invito alla formulazione, da parte del Senato Accademico, della terna di docenti costituenti l'elettorato passivo.
- 3) Il Decreto individua le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
- 4) In ogni procedura richiesta per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, il Rettore uscente è assistito, per ogni necessità, dal Direttore Generale.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- 5) Dell'indizione delle elezioni del Rettore e delle scadenze relative viene data tempestiva comunicazione a tutta la comunità universitaria, anche attraverso l'Albo Ufficiale, il portale e la Intranet di Ateneo.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Il Rettore è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di I fascia dell'Università che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno - od optino in tal senso in caso di elezione - su una terna di nomi proposta dal Senato Accademico.
Per i professori in regime di impegno a tempo definito è necessario che l'interessato, all'atto della nomina produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno.
- 2) Qualora il Senato Accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, o in difetto, dal decano, o proceda alla formulazione di una terna incompleta, il Consiglio di Amministrazione procede alla designazione individuando il Rettore fra tutti gli aventi diritto.
- 3) L'elettorato attivo è attribuito al Consiglio di Amministrazione e, precisamente, a tutti i suoi componenti aventi voto deliberativo insediati alla data della riunione del Consiglio stesso.

ART. 3 – MODALITÀ DI VOTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.
- 2) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 3) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è composto nel corso della seduta, nell'ambito del Consiglio, ed è costituito dal Rettore e da due componenti il Consiglio, scelti tra i presenti, di cui uno con funzioni di Segretario; di tutte le operazioni di voto e scrutinio è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza barrando sulla scheda la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
- 5) Sono considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o comunque recanti ulteriori scritte oltre la preferenza o recanti segni di riconoscimento.
- 6) Le ulteriori modalità operative sono determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 7) Il Rettore uscente istituisce una Commissione elettorale di verifica di eventuali contestazioni, composta dal Decano, da un professore di I fascia scelto tra coloro che non godano dell'elettorato passivo e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario. La Commissione opera solo in caso di necessità.

ART. 4 – ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE

- 1) In caso di unanimità di consensi, l'elettorato attivo può procedere alla elezione per acclamazione.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEL RETTORE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicazione sul portale e sulla Intranet di Ateneo.
- 2) Il Rettore eletto è nominato con Decreto del Ministro, dura in carica sei anni e non può essere confermato.



TITOLO II – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nel corso della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione nella rinnovata composizione dell'organo collegiale a seguito della quadriennale scadenza naturale del mandato, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
- 2) In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente la votazione deve svolgersi entro 90 giorni dalla data di cessazione, nel corso di una apposita convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Rettore, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.

ART. 7 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) L'elettorato passivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio con l'eccezione dei componenti di cui alle lettere g) e h) dell'art. 8, comma 2 dello Statuto e di tutti i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IULM in carica (vedi art. 10, comma 2, lettera a) dello Statuto).
- 2) L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi voto deliberativo, alla data della convocazione elettorale.
- 3) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 8 – MODALITÀ DI VOTO

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri. Il Presidente è scelto fra i componenti del Consiglio con l'eccezione dei componenti di cui alle lettere g) e h) dell'art. 8, comma 2 dello Statuto di Autonomia e di tutti i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IULM in carica. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario, anche esterno al Consiglio di Amministrazione, senza funzioni né prerogative.
- 2) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è composto nel corso della seduta, nell'ambito del Consiglio, ed è costituito dal Rettore e da due componenti il Consiglio, scelti tra i presenti, di cui uno con funzioni di Segretario; le ulteriori modalità operative sono determinate dal Consiglio stesso. Di tutte le operazioni di voto e scrutinio è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE

- 1) In caso di unanimità di consensi, l'elettorato attivo può procedere alla elezione per acclamazione.

ART. 10 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEL PRESIDENTE

- 1) La nomina è resa immediatamente esecutiva dall'approvazione seduta stante degli atti da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – ELEZIONE DEI PRESIDI DI FACOLTÀ

ART. 11 – CONVOCAZIONE ELETTORALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



- 1) L'elezione dei Presidi di Facoltà ha luogo nel corso di una seduta del Senato Accademico, secondo le modalità previste dall'art. 29 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
- 2) Il procedimento elettorale prende avvio con Decreto del Rettore, iscritto nel registro dei Decreti Rettorali, contenente l'invito alla formulazione da parte dei Consigli di Facoltà della composizione della terna di docenti, costituenti l'elettorato passivo, individuati secondo le modalità indicate nel successivo articolo 12.
- 3) Il Decreto individua le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
- 4) Dell'indizione delle elezioni dei Presidi di Facoltà e delle scadenze relative viene data tempestiva comunicazione a tutta la comunità universitaria, anche attraverso l'Albo ufficiale, il portale e la Intranet di Ateneo.

ART. 12 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO – MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA TERNA

- 1) Il Preside è eletto dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla Facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 30, comma 3 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto.
- 2) Il Preside uscente, visto il Decreto Rettorale di cui all'art. 11, comma 2, provvede a convocare una seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 30, comma 3 dello Statuto, avente all'ordine del giorno la designazione della terna di nomi da proporre al Senato Accademico per l'elezione del Preside, da tenersi non prima del decimo giorno e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale.
Il Preside, con la convocazione, invita i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla Facoltà in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 che precede, a esprimere la loro candidatura alla nomina di Preside, da far pervenire alla segreteria della Facoltà, in forma scritta, con un testo di autopresentazione non superiore a 2000 battute contenente l'indicazione delle principali attività svolte per l'Ateneo durante il periodo di servizio, entro il quinto giorno precedente alla data in cui è prevista la seduta del Consiglio di Facoltà.
- 3) Entro il terzo giorno precedente alla data in cui è prevista la seduta del Consiglio di Facoltà di cui al comma 2, la segreteria della Facoltà provvede a comunicare a tutti i membri del Consiglio di Facoltà, nella composizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 30, comma 3 dello Statuto, i nominativi dei professori che hanno espresso la loro candidatura alla carica di Preside e le autopresentazioni.
- 4) Durante la seduta del Consiglio di Facoltà, in caso di unanimità di consensi, l'elettorato attivo può procedere alla formulazione della terna per acclamazione.
- 5) Nel caso in cui non vi sia consenso unanime nella formulazione della terna, ciascun componente esprime la propria preferenza attraverso l'indicazione di un nominativo da inserire nella terna da proporre al Senato Accademico. L'indicazione della preferenza deve avvenire in forma segreta e viene espressa depositando in un'urna la scheda, previamente predisposta dalla segreteria della Facoltà, con l'indicazione del prescelto. Non è ammessa l'indicazione di più nomi sulla stessa scheda. Le schede che indichino più nomi sono nulle.
- 6) Le operazioni di cui al precedente comma 5 si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, composta dai tre professori di ruolo di II fascia a tempo pieno con maggiore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



anzianità di servizio presenti alla seduta, che provvede a scrutinare le preferenze espresse avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'ausilio del personale della segreteria della Facoltà.

- 7) Avvenuto lo scrutinio, i tre professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla Facoltà, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ricevono il maggior numero di preferenze costituiscono la terna di nominativi che il Consiglio di Facoltà propone al Senato Accademico per l'elezione del Preside di Facoltà.

Nei casi di parità di preferenze, prevale il nominativo con maggiore anzianità di servizio.

Nel caso in cui i professori destinatari di preferenze siano di numero inferiore a tre, il Consiglio di Facoltà può integrare la terna, con votazione a scrutinio palese, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto.

- 8) Qualora il Consiglio di Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, o proceda alla formulazione di una terna incompleta, il Senato Accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.

ART. 13 – MODALITÀ DI VOTO DA PARTE DEL SENATO ACCADEMICO

- 1) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Rettore, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito al Senato Accademico, e precisamente a tutti i suoi componenti aventi voto deliberativo insediati alla data della riunione del Senato Accademico stesso.
- 3) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 4) La votazione per l'elezione del Preside da parte del Senato Accademico si svolge a scrutinio palese. Nella votazione del Senato, il voto del Rettore, in caso di parità, vale doppio. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Delle operazioni di voto è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Senato Accademico.
- 5) In ogni procedura richiesta per lo svolgimento delle elezioni dei Presidi di Facoltà, il Rettore è assistito, per ogni necessità, dal Direttore Generale.
- 6) Le ulteriori modalità operative sono determinate dal Senato Accademico stesso.
- 7) È facoltà del Rettore istituire una Commissione elettorale di verifica di eventuali contestazioni, composta dal Rettore stesso, da un professore di I fascia scelto tra coloro che non godano dell'elettorato passivo e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario. La Commissione opera solo in caso di necessità.

ART. 14 – COMPUTO DEI VOTI E CASI DI BALLOTTAGGIO

- 1) In prima elezione è eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta (metà più uno dei voti degli aventi diritto).
- 2) In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio (a maggioranza relativa) fra i primi due candidati per numero di voti. Il ballottaggio sarà tenuto immediatamente durante la stessa seduta oppure in altra seduta del Senato Accademico da tenersi entro 15 giorni dallo scrutinio, con convocazione riportante l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno. A parità di voti è accordata la preferenza al candidato con maggior anzianità di ruolo. In caso di ulteriore parità è privilegiato il candidato anagraficamente più anziano.

ART. 15 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEI PRESIDI DI FACOLTÀ

- 1) Il Rettore proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e pubblicazione sul portale e sulla Intranet di Ateneo.
- 2) Il Preside eletto è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.



TITOLO IV – ELEZIONE DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI

ART. 16 – INDIZIONE

- 1) Il procedimento elettorale prende avvio con Decreto del Rettore, iscritto nel registro dei Decreti Rettorali, contenente l'invito al Direttore uscente a convocare l'elezione entro e non oltre 30 giorni dalla data di emanazione del Decreto medesimo.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari e ai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento.
- 3) L'elettorato passivo in via prioritaria è attribuito ai professori a tempo pieno di prima fascia che potranno presentare la propria candidatura entro i 20 giorni precedenti la data fissata per la consultazione elettorale. Le candidature sono rese pubbliche sulla Intranet e sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
- 4) In assenza di candidature da parte di professori a tempo pieno di prima fascia, il Direttore del Dipartimento con apposita nota, dovrà integrare la lettera di convocazione elettorale aprendo l'elettorato passivo ai soli professori di seconda fascia dell'Ateneo i quali potranno presentare la propria candidatura entro i 10 giorni precedenti la data fissata per la consultazione elettorale.

ART. 17 – MODALITÀ DI ELEZIONE, DURATA E DESIGNAZIONI

- 1) Il Direttore è eletto a scrutinio segreto. La lettera di convocazione elettorale può disporre lo svolgimento delle votazioni in forma telematica; in tale ipotesi le modalità di presentazione delle candidature, di voto e di scrutinio sono indicate nella sopracitata lettera di convocazione. In caso di parità di voti è eletto il più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.
- 2) Il Direttore, nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
- 3) Il Direttore designa un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
- 4) Il Direttore può altresì designare un coordinatore per ciascuna sezione di ricerca.
- 5) La carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con quella di Preside di Facoltà.

ART. 18 – GIUNTA DIPARTIMENTALE

- 1) La Giunta dipartimentale ha la stessa durata del mandato del Direttore del Dipartimento così come stabilita dall'art. 17, comma 2 che precede ed è costituita da:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vice Direttore;
 - c) due rappresentanti dei docenti di ruolo afferenti al Dipartimento alla data fissata nella lettera di convocazione per la consultazione elettorale, eletti dagli stessi a scrutinio segreto;
 - d) un rappresentante dei professori a contratto di corso ufficiale afferenti al Dipartimento, indicato dal Direttore del Dipartimento.
- 2) Il primo atto del Direttore del Dipartimento è la lettera di convocazione elettorale per la nomina dei componenti della Giunta di cui alle lettere c) e d) del comma che precede. I candidati a tale carica potranno presentare la propria candidatura entro i 10 giorni precedenti la data fissata nella lettera di convocazione per la consultazione elettorale.
- 3) Relativamente al punto c), di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di parità di voti è eletto il più anziano nel ruolo.



- 4) La lettera di convocazione elettorale può disporre, in caso di comprovata necessità, lo svolgimento delle votazioni in forma telematica.

TITOLO V – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ

ART. 19 – CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Le elezioni relative alla componente del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà sono indette triennialmente con Decreto del Rettore e hanno luogo di norma nel mese di novembre.

ART. 20 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università IULM al 1° novembre dell'anno in cui hanno luogo le elezioni. Per personale tecnico-amministrativo si intende: il personale di cui all'art. 42 dello Statuto di Autonomia e, nello specifico, il personale dirigente, il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a termine.
- 2) È prevista la presentazione di candidature, secondo le modalità previste dal Decreto Rettorale di indizione, da formalizzare entro 10 giorni dalla data fissata per la convocazione elettorale.

ART. 21 – MODALITÀ DI VOTO E CONTEMPORANEITÀ DI CARICHE

- 1) Il seggio elettorale costituito con Decreto del Rettore sarà composto da tre dipendenti dell'Università IULM.
- 2) Il voto è segreto e viene espresso in modalità telematica nei termini fissati dal Decreto Rettorale di indizione.
- 3) Non è consentita la contemporaneità di cariche in più Consigli di Facoltà. Ne consegue che il dipendente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti in più Consigli di Facoltà, verrà designato, quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nel Consiglio di Facoltà per il quale ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti il dipendente potrà esercitare opzione.

ART. 22 – COMPUTO DEI VOTI

- 1) Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto.
- 2) Verrà eletto, per ciascun consesso, il dipendente che avrà conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti verrà accordata la preferenza al dipendente con maggior anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il dipendente più anziano.

ART. 23 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEGLI ELETTI

- 1) Dopo lo scrutinio il Rettore procederà, con proprio Decreto, alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.
- 2) Non si dà luogo all'indizione di nuove elezioni in caso di cessazione anticipata dalla carica da parte di tutti coloro che risultino dalla graduatoria dei votati.

TITOLO VI – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI



ART. 24 – INDIZIONE, MODALITÀ DI VOTO, DURATA E DECADENZA

- 1) Le elezioni di un rappresentante dei dottorandi presso ciascun Collegio dei docenti sono indette dal Rettore, di norma, all’inizio del primo anno di ciascun ciclo di Dottorato, mediante Decreto pubblicato sul portale di Ateneo.
- 2) Ciascun rappresentante è eletto dagli iscritti al corso di dottorato per il rispettivo ciclo.
- 3) Sono titolari dell’elettorato attivo e passivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca, anche in forma consortile o convenzionata.
- 4) Le candidature sono libere e devono essere proposte, in forma scritta, entro 10 giorni dalla data fissata per la convocazione elettorale.
- 5) Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche entro i termini e con le modalità indicate nel Decreto di indizione.
- 6) All’elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca si procede con il sistema maggioritario. Le elezioni si svolgono a voto palese e ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Delle operazioni di voto è redatto verbale.
- 7) I rappresentanti eletti sono nominati con Decreto del Rettore. Essi rimangono in carica per un triennio sino al conseguimento del titolo.
In caso di decadenza, rinuncia o sospensione di un rappresentante subentra il dottorando che segue nella relativa graduatoria elettorale; in mancanza, si procede a nuove elezioni.

TITOLO VII – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI DIVERSI CONSESSI

ART. 25 – GENERALITÀ

- 1) Il presente titolo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze studentesche:
 - un rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto deliberativo se eletto da un *quorum* di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario, il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente. Tale rappresentante sarà chiamato a svolgere altresì le funzioni di rappresentante degli studenti per il Diritto allo Studio nei rapporti con la Regione Lombardia;
 - un rappresentante degli studenti in Senato Accademico;
 - tre rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà, anche per la partecipazione alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui uno iscritto a un corso di laurea magistrale;
 - un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione in qualità di membro aggiunto;
 - un rappresentante degli studenti nel Presidio della Qualità.

ART. 26 – INDIZIONE

- 1) Le elezioni sono indette biennialmente con Decreto del Rettore. Il Decreto deve indicare:
 - la data delle elezioni e l’ubicazione del seggio;
 - l’ufficio amministrativo cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - le scadenze elettorali.
- 2) Al fine di garantire la rappresentanza studentesca nei vari consessi, le procedure elettorali sono avviate 15 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni hanno luogo in una sola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

giornata, in un orario compreso tra le ore 9,30 e le 17,00, nella data stabilita dal Rettore, sentite le rappresentanze degli studenti. In caso di affluenza inferiore al 30% dell'elettorato attivo dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore (es. sciopero dei mezzi pubblici, problemi tecnici dovuti a malfunzionamenti del sistema di voto) il Rettore può, con proprio Decreto, autorizzare il proseguimento delle elezioni nella mattinata del giorno successivo.

- 3) Il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni dispone che la presentazione delle liste elettorali (comprese le relative sottoscrizioni, il controllo della sottoscrizione di un'unica lista da parte di ogni studente e l'accettazione dei candidati) avvenga utilizzando strumenti informatici, attraverso un sistema di identificazione controllato dall'Amministrazione universitaria, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. La presentazione in forma cartacea è in questo caso sostituita dalla memorizzazione dei dati sull'archivio informatico. Il Decreto Rettorale di indizione, in caso di comprovata necessità, può disporre lo svolgimento delle votazioni in forma cartacea.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) **Per le elezioni delle Rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e nel Presidio della Qualità l'elettorato attivo** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale (in corso o fuori corso), di master universitari di I e II livello di durata biennale, di specializzazione, di dottorato di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in regola con il pagamento delle tasse universitarie alla data in cui si svolgono le elezioni.
- 2) **Per le elezioni delle Rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Presidio della Qualità l'elettorato passivo** spetta a tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale (in corso o fuori corso) della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in regola con il pagamento delle tasse universitarie alla data di scadenza della presentazione delle candidature.
- 3) **Per le elezioni delle Rappresentanze studentesche nei Consigli delle Facoltà l'elettorato attivo** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale (in corso o fuori corso), di master universitari di I e II livello di durata biennale, di specializzazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - afferenti alla Facoltà nel cui Consiglio devono essere eletti i rappresentanti - in regola con il pagamento delle tasse universitarie alla data in cui si svolgono le elezioni.
- 4) **Per le elezioni delle Rappresentanze studentesche nei Consigli delle Facoltà l'elettorato passivo** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale (in corso o fuori corso) della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - afferenti alla Facoltà nel cui Consiglio devono essere eletti - in regola con il pagamento delle tasse universitarie, alla data di scadenza della presentazione delle candidature.

ART. 28 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, DELLE CANDIDATURE E DELLE SOTTOSCRIZIONI

- 1) È prevista la presentazione di liste elettorali fra loro concorrenti. In ogni caso, i nominativi dei candidati devono riferirsi unicamente a studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 27, anche appartenenti a Corsi di studio tra loro diversi.
- 2) Le liste sono contraddistinte da denominazione, motto, logo e/o sigla e sono presentate in modalità telematica secondo le indicazioni contenute nel Decreto Rettorale di indizione. I candidati sono inseriti nel sistema elettorale di Ateneo dal Rappresentante di lista all'atto della presentazione della lista stessa, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o del numero di

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

matricola. I candidati dovranno accettare telematicamente la propria candidatura entro la scadenza fissata dal Decreto Rettorale di indizione e in ogni caso almeno 30 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Dopo l'accettazione della candidatura da parte dei candidati, il Rappresentante di lista deve effettuare telematicamente l'operazione di chiusura della lista, entro la scadenza e con le modalità previste nel Decreto di indizione e in ogni caso almeno 30 giorni prima la data fissata per la consultazione elettorale.

- 3) Entro i termini previsti nel Decreto Rettorale di indizione, gli studenti, che godono dell'elettorato attivo, possono sottoscrivere le liste presentate. Per ogni consesso l'elettore visualizzerà denominazione, motto, logo e/o sigla della lista e l'elenco dei candidati. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori.
- 4) A partire dalla fase di sottoscrizione, in qualsiasi momento, il Rappresentante di lista potrà visualizzare online il numero dei sottoscrittori.
- 5) Nessuno studente può sottoscrivere più di una lista.
- 6) Il ritiro di un candidato da una lista non elimina le firme in appoggio alla medesima lista eventualmente già apposte. Le liste dei candidati, verificate come regolari dalla Commissione Elettorale sono rese pubbliche almeno 30 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali mediante la pubblicazione sul portale di Ateneo e manifesti affissi all'Albo Ufficiale, con la relativa denominazione, motto, logo e/o sigla.
- 7) Entro due giorni dalla pubblicazione delle liste gli interessati possono proporre ricorso scritto alla Commissione Elettorale avverso la composizione delle liste e/o l'esclusione dalle stesse. La Commissione si pronuncia tempestivamente.
- 8) Il rappresentante di lista rappresenta la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti con la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Il rappresentante di lista può anche essere un candidato.
- 9) Ciascuna lista potrà comprendere un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi per ciascun consesso.
- 10) Non sono eleggibili gli studenti che siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari che abbiano portato all'erogazione, nei loro confronti, delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

ART. 29 – MODALITÀ DI ELEZIONE, DURATA E DECADENZA

- 1) Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 5% degli aventi diritto.
- 2) Per l'assegnazione del consesso alla singola lista o alle liste vincenti si utilizza il "metodo *D'Hondt*". Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
- 3) Gli eletti restano in carica, di norma, dalla data del Decreto di nomina, fino al 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato biennale. Al fine di garantire la continuità della partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo, il mandato dei rappresentanti in carica, e le relative graduatorie, si intendono prorogati fino alla nomina dei rappresentanti successivamente eletti.
- 4) Il conseguimento del titolo di studio determina la decadenza dalla qualità di studente. La decadenza non opera nei confronti dei rappresentanti eletti che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e risultino poi iscritti, senza soluzione di continuità, a uno dei corsi di laurea magistrale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM nell'anno accademico

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



successivo a quello di conseguimento della laurea di I livello. In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla qualità di studente della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, all'eletto subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del candidato rinunciatario o decaduto. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.

- 5) In caso di esaurimento di candidati in graduatoria con riferimento ai rappresentanti degli studenti presso il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità, il sostituto viene nominato dal Consiglio degli Studenti secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio degli Studenti. In caso di esaurimento di candidati in graduatoria con riferimento ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi negli otto mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti restano comunque in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.
- 6) L'assenza per tre sedute consecutive determina la decadenza del rappresentante dalla carica. La decadenza è disposta con Decreto Rettorale.

ART. 30 – COMMISSIONE ELETTORALE

- 1) Con proprio Decreto, il Rettore costituisce una Commissione elettorale composta da un delegato del Rettore con funzioni di Presidente, da uno studente tra i rappresentanti uscenti e da un componente individuato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo, per il coordinamento e lo svolgimento delle operazioni elettorali.
- 2) La Commissione elettorale coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto provvedendo alla decisione su ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali; verifica i requisiti di eleggibilità dei candidati; dirime le questioni in materia di interpretazione del Regolamento; provvede al reperimento degli spazi per l'affissione, in eguale misura tra le varie liste; predispone le schede elettorali.

ART. 31 – PROPAGANDA ELETTORALE

- 1) La propaganda è libera e inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle liste ammesse alla competizione elettorale e termina 24 ore prima dell'inizio delle votazioni. All'interno dei locali dell'Ateneo le liste che concorrono alle votazioni potranno chiedere:
 - l'allestimento di banchetti informativi sulle liste e i loro programmi, che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Affari Istituzionali, scrivendo all'indirizzo e-mail ufficio.elettorale@iulm.it;
 - l'affissione di stampati/manifesti nei locali dell'Università, che dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Affari Istituzionali scrivendo all'indirizzo e-mail ufficio.elettorale@iulm.it.È vietato apporre iscrizioni e/o l'affissione di adesivi sui muri, pavimenti e in tutti gli spazi dell'Ateneo. I manifesti elettorali potranno essere affissi solamente all'interno delle bacheche. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le liste non sarà ammessa nessun'altra forma di propaganda elettorale in presenza nei locali dell'Ateneo, oltre a quelle indicate precedentemente. È pertanto esclusa la possibilità che, nel periodo di campagna elettorale, siano organizzati all'interno degli spazi dell'Ateneo eventi, anche divulgativi, relativi alla campagna elettorale, su cui non sia di fatto possibile vigilare affinché i minimi requisiti di trasparenza e *par condicio* elettorale siano rispettati.
- 2) Durante il periodo di silenzio elettorale, e dunque a partire dalle 24 ore precedenti l'inizio delle votazioni e fino al termine delle stesse, è vietata qualsiasi forma di propaganda e la diffusione di materiale - in qualsiasi forma, anche mediante l'utilizzo di strumenti non istituzionali e personali,

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



social network e canali, chat quali a titolo esemplificativo e non esaustivo WhatsApp, Instagram e Telegram - a sostegno delle liste o di singoli candidati attraverso qualunque strumento.

- 3) Potranno essere avviati procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non rispettino la convivenza democratica e ledano l'agibilità politica con comportamenti violenti o intimidatori. I rappresentanti di lista dovranno rispondere di eventuali danni a cose e/o a strutture provocati nell'esercizio della propaganda elettorale.

ART. 32 – SEGGIO ELETTORALE

- 1) Il seggio elettorale, ove la sua costituzione sia prevista nel Decreto Rettorale di indizione, sarà così composto:
 - fino a tre componenti individuati dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università IULM, di cui uno con funzione di Presidente;
 - fino a due studenti dell'Università IULM, proposti per l'incarico dal Consiglio degli Studenti.
- 2) Per essere validamente costituito, al seggio dovranno essere presenti almeno due componenti.

ART. 33 – MODALITÀ DI VOTO

- 1) La votazione avviene esprimendo telematicamente una sola preferenza alla lista o al nominativo del candidato. La votazione avviene da remoto attraverso piattaforma dedicata utilizzando un dispositivo personale e secondo le modalità indicate nell'ordinanza elettorale.
- 2) Nel caso di svolgimento delle elezioni in modalità cartacea, gli elettori, per esercitare il diritto di voto, devono presentarsi al seggio muniti del badge o di un documento di identità con foto, in corso di validità. L'identificazione può comunque avvenire anche per attestazione di uno dei componenti del seggio o per attestazione di un altro elettore che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento. In tali casi l'autenticazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nella lista degli iscritti, in corrispondenza del nome dell'elettore che viene riconosciuto e saranno altresì indicati gli estremi del documento di riconoscimento di colui che effettua l'attestazione. Nessuno può identificare più di un elettore.

ART. 34 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Coloro che intendono assistervi devono darne preventiva comunicazione al Presidente del seggio. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, constatata la regolarità delle stesse, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel Decreto Rettorale di indizione. Lo scrutinio è effettuato secondo le modalità previste dal sistema elettorale di Ateneo.
- 2) Dopo lo scrutinio il Rettore procederà con proprio Decreto alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.
- 3) Avverso il risultato delle votazioni, entro dieci giorni dalla data di emanazione dei risultati, potrà essere presentato ricorso al Rettore, che si pronuncia in via definitiva. La presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del risultato elettorale.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni.